

Trust internazionali a Cipro

Trust internazionali a Cipro – Criteri di idoneità

La International Trusts Law del 1992 (Legge sui trust internazionali) integra la Trustee Law (Legge sul gestore del trust), che a sua volta si fonda sui principi del Trustee Act inglese del 1925.

Ai sensi della sezione 2 della International Trusts Law, un trust ha i requisiti per costituire un trust internazionale a Cipro ove si verifichino le seguenti condizioni:

- il disponente non è un residente permanente a Cipro;
- almeno uno dei trustee (gestori del trust) è residente permanente a Cipro;
- nessun beneficiario è un residente permanente a Cipro; e
- i beni in trust non comprendono beni immobili situati a Cipro.

Società cipriote come trustee, disponenti o beneficiari

L'elemento distintivo di questa definizione, che è anche la **caratteristica esclusiva della Legge** rispetto alle normative in materia di altre giurisdizioni, riguarda quanto disposto nella sezione 2 **e, in particolare, il fatto che non vengono a mancare i requisiti necessari per essere considerato trust "internazionale" solo in virtù del fatto che il disponente, il trustee (gestore) o uno o più beneficiari del trust in oggetto sia una società di diritto cipriota**. Una simile normativa offre opportunità straordinarie per gli investitori. Se, ad esempio, **il disponente desidera mantenere il controllo completo sulla gestione del trust**, potrà farlo dando vita a una società cipriota, le cui azioni siano intestate interamente allo stesso disponente, che potrà altresì essere amministratore unico della suddetta società che, a sua volta, potrà agire da trustee (gestore) unico di un trust internazionale su cui trasferire il patrimonio del disponente.

Costituzione di un trust

- In linea di principio, non sono richieste particolari formalità per dar vita a un trust a Cipro, a meno che non si tratti di trust originati per atti successori, caso per il quale si dovranno rispettare le volontà disposte nel testamento. Per quanto riguarda invece i trust costituiti quando il disponente è ancora in vita, si procede in genere (ma non necessariamente) in forma scritta, mentre non esistono limitazioni al potere discrezionale del disponente di stabilire condizioni, poteri e restrizioni da inserire nello stesso atto di costituzione.

- Il trust deve, tuttavia, soddisfare i requisiti classici delle cosiddette tre "certezze": volontà di istituire il trust da parte del disponente, il fondo in trust e i beneficiari. In altre parole, mediante l'atto finalizzato alla costituzione del trust, il disponente deve manifestare la propria intenzione di creare un trust, definire il fondo in trust con ragionevole certezza e identificarne i beneficiari in modo certo.
- Non sono previsti requisiti di registrazione o rendicontazione per i trust di diritto cipriota.
- Ai fini della corretta conclusione dell'atto di costituzione del trust, è necessario che lo stesso sia munito di un'imposta di bollo del valore CYP 250,00 (ca. € 430,00), indipendentemente dal valore del fondo in trust.

Riservatezza

La International Trusts Law (Legge sui trust internazionali) vieta a ognuno dei trustee (gestori) o a terzi, ivi compresi funzionari o pubblici ufficiali della Banca Centrale di Cipro di divulgare qualunque informazione attinente il trust. Solo un giudice può pronunciare un'ordinanza ai fini della divulgazione di informazioni, nel caso in cui la stessa sia di vitale importanza ai fini degli esiti di un determinato procedimento civile o penale.

Vantaggi fiscali

I trust internazionali ciprioti non sono assoggettati a tassazione a Cipro. Il regime fiscale sui trust è piuttosto complicato ma le opzioni illustrate a continuazione consentono di ottimizzare l'incidenza fiscale.

Reddito	Il reddito complessivo, sia esso legato ad attività commerciali o di altra natura, di un trust internazionale (ovvero un trust i cui beni in trust siano ubicati al di fuori del territorio di Cipro e il cui reddito sia originato al di fuori di Cipro) non è soggetto a tassazione a Cipro.
Dividendi	I dividendi, gli interessi e altre forme di reddito che un trust riceve da una società cipriota non sono tassabili, né sono soggetti a ritenuta alla fonte.
Plusvalenze	Eventuali plusvalenze sulla liquidazione dei beni in trust di un trust internazionale non sono soggette all'imposta sulle plusvalenze a Cipro.



In pensione a Cipro	Una persona di nazionalità non cipriota che costituisce un trust internazionale a Cipro e decide di trascorrere a Cipro la propria pensione non è soggetta a tassazione, purché tutti i beni in trust e il reddito ricevuto provengano dall'estero, anche nel caso in cui la persona in questione sia uno dei beneficiari del trust.
Tassa di successione	Un trust internazionale costituito ai fini di una opportuna pianificazione successoria non è soggetto alla tassa sulla successione a Cipro.
Altre tutele fiscali	Il trust è, in genere, uno strumento utilizzato da persone abbienti con il quale si intende proteggere il proprio patrimonio dalle tasse sulla successione e sulle plusvalenze nel Paese di residenza. Il trust può essere uno strumento indicato anche per "espatriati", che costituiscono un trust prima di rimpatriare il patrimonio accumulato durante un periodo di lavoro all'estero, allo scopo di tutelare il patrimonio dalla tassazione applicata nel Paese di residenza.

Vantaggi non fiscali

Pianificazione del patrimonio	Una persona fisica può avvalersi di un trust costituito a Cipro attraverso il quale fornire disposizioni specifiche per il mantenimento di minori, persone con disabilità mentali o persone cui non è possibile affidare con fiducia l'amministrazione di un patrimonio, anche a seguito della sua morte. Grazie a un trust costituito a Cipro, una persona può predisporre di lasciare in eredità il proprio patrimonio a destinatari che, ai sensi della legislazione del Paese di residenza dell'interessato, sarebbero altrimenti esclusi dall'asse successorio. Se una persona intende liberarsi di beni personali per ragioni fiscali o per altri motivi, può farlo trasferendo i beni in questione in un trust internazionale cipriota.
Anonimato	Una persona fisica che desidera mantenere l'anonimato e la riservatezza sulla proprietà di una società può farlo costituendo un trust discrezionale a Cipro cui assegnare il controllo delle partecipazioni nella società.
Gestione di fondi internazionali	Una persona che possiede o che potrebbe accedere a una fonte di reddito internazionale, che non intende far rientrare nel proprio Paese di residenza, può predisporre che tale reddito venga trasferito ai trustee (gestori) di un trust costituito a Cipro da gestire con trust discrezionali secondo le sue specifiche indicazioni e volontà.
Protezione del patrimonio	La International Trusts Law (Legge sui trust internazionali) prevede che, in subordine alle norme previste da qualunque legge sul fallimento o la liquidazione societaria a Cipro o in qualsiasi altro Paese, e sempre che non venga dimostrato dinanzi a un giudice che il trust è stato costituito a scopo di frode nei confronti di coloro che, nel momento in cui i beni sono stati



	<p>versati o conferiti al trust, vantavano crediti nei confronti del disponente, il trust non sarà nullo né potrà essere invalidato. In tal senso spetta ai creditori l'onere della prova, che, nel caso, dovranno produrla entro 2 (due) anni dalla data del trasferimento o della liquidazione dei beni in trust.</p>
--	---

Servizi per trust di FBS – Tariffe

FBS offre i servizi necessari per la costituzione e amministrazione di trust, per i quali si applica una tariffa fissa per i servizi di costituzione, cui va aggiunto un canone annuale per la responsabilità fiduciaria. Ulteriori oneri saranno calcolati in funzione del tempo necessario ai fini dell'amministrazione del trust.



REPUBBLICA DI CIPRO

THE INTERNATIONAL TRUSTS LAW DEL 1992 (LEGGE SUI TRUST INTERNAZIONALI)

LEGGE CHE DISCIPLINA I TRUST INTERNAZIONALI

PARTE I – INTRODUZIONE

La Camera dei rappresentanti dispone quanto segue:

Titolo sintetico.

1. La presente Legge potrà essere indicata come International Trusts Law (Legge sui trust internazionali) del 1992.

Interpretazione della terminologia.

2. Ai sensi della presente Legge, e salvo laddove il contesto suggerisca altrimenti, i termini che seguono avranno il significato quivi riportato

“Giudice” indica il Presidente del Tribunale distrettuale o un Giudice anziano del Tribunale distrettuale in cui i trustee (gestori) abbiano o il trustee (gestore) del trust internazionale abbia la residenza nella Repubblica di Cipro, o singolarmente ognuno di essi;

“immobile” ha il significato ascritto a questo termine dalla Trustee Law (Legge sui trustee - gestori);

“trust internazionale” indica un trust in relazione al quale:

- (a) il disponente non è un residente permanente nella Repubblica;
- (b) almeno uno dei trustee (gestori) risiede, per il periodo in esame, in modo permanente nella Repubblica;
- (c) nessuno dei beneficiari, ad esclusione degli enti di beneficenza, non è un residente permanente nella Repubblica;
- (d) i beni in trust non comprendono alcun bene immobile situato nella Repubblica:

Purché al trust non vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti per i trust internazionali solo in virtù del fatto che il disponente o il trustee (gestore) indicato

nel punto (b) o uno qualunque o più beneficiari siano un'associazione d'impresa o una società ai sensi di quanto disposto rispettivamente nella sezione 8Y o nella sezione A delle Income Tax Laws (Leggi sulle imposte sui redditi);

“trust per uno scopo” (in inglese, “purpose trust” o “trust for a purpose”) indica un trust che non si configuri come i seguenti:

- (a) trust avente come beneficiari persone fisiche o giuridiche di cui si ha o si può avere, immediatamente o meno, identità certa, e
- (b) trust avente come beneficiari l'insieme di persone fisiche e giuridiche certe, la cui identità viene accertata in relazione a legami di parentela o affinità personale;

“trust” ha il significato che a questo termine viene attribuito dalla Trustee Law (Legge sui trustee - gestori) e comprende altresì il legato;

“trustee” indica il trustee (gestore) del trust o il trustee (gestore) e comprende tanto persone fisiche come persone giuridiche.

PARTE II - DISPOSIZIONI APPLICABILI AI TRUST INTERNAZIONALI

Validità dei trust internazionali.

3.(1) Si riterrà che un disponente che trasferisce o conferisce altrimenti un bene in un trust internazionale abbia i requisiti per completare tale operazione laddove, al momento del trasferimento o conferimento, la persona interessata sia maggiorenne e capace di intendere e di volere, in ossequio a quanto previsto dalla legislazione del Paese in cui lo stesso risieda in modo permanente. La legislazione in vigore nella Repubblica o in qualsiasi altro Paese in materia ereditaria o successoria non avrà alcuna incidenza sul suddetto trasferimento o conferimento, né influenzerà la validità del trust internazionale in questione.

(2) Un trust internazionale non sarà considerato nullo o potrà essere invalidato in caso di fallimento o liquidazione del disponente o a seguito di eventuali azioni o procedimenti legali promossi da eventuali creditori dello stesso, ferma restando qualunque disposizione prevista dalla legislazione della Repubblica o di quella di qualunque Paese, e in subordine al fatto che il trust sia di natura volontaria e gratuita, o che lo stesso sia stato costituito su o a beneficio del disponente, del coniuge o della prole, o di uno qualunque dei figli, a meno che e nella misura in cui venga dimostrato in modo sufficiente dinanzi al giudice che il trust internazionale è stato costituito con l'intento di frodare i creditori del disponente al



momento del trasferimento o del conferimento dei beni nel trust. L'onere della prova di tale intenzione spetta ai creditori.

(3) Ai sensi delle disposizioni previste nella sotto-sezione (2), eventuali azioni legali nei confronti di un trustee (gestore) di un trust internazionale dovranno essere promosse entro due (2) anni dalla data in cui è stato effettuato il trasferimento o il conferimento dei beni a beneficio del trust.

Ragioni contro il mancato utilizzo dei trust internazionali.

4. A meno che un trust internazionale non contenga un esplicito potere di revoca, dovrà essere considerato irrevocabile e non potrà essere pertanto revocato dal disponente o dai propri rappresentanti legali, purché sia di natura volontaria.

Durata del trust internazionale.

5.(1) Ai fini della presente Legge e ferma restando qualsiasi clausola che disponga altrimenti, ovvero dello "stato di Diritto" della Repubblica o di qualsiasi altro Paese, la durata di un trust internazionale potrà protrarsi fino al centesimo anniversario dalla sua data di costituzione, che sancirà anche la sua estinzione, sempre che lo stesso non termini anzitempo in virtù di opportune istruzioni contenute nell'atto di costituzione o per qualunque altro motivo.

(2) La sotto-sezione (1) non trova applicazione per i "trust caritatevoli" e i "trust per uno scopo" (in inglese, rispettivamente "charitable trust" e "trust for a purpose") menzionati nella presente Legge, la cui validità non sarà soggetta ad alcuna restrizione temporale.

Validità dei termini di non distribuzione del reddito.

6. Un'eventuale disposizione contenuta nell'atto di costituzione di un trust internazionale finalizzata alla non distribuzione del reddito sarà valida per un qualunque intervallo temporale durante il periodo di validità del trust.

Trust senza scopo di lucro e trust per uno scopo.

7.(1) Fermo restando quanto disposto dalla Costituzione della Repubblica di Cipro, nonché qualunque condizione legalmente valida avente un significato contrario alla legge della Repubblica o di qualsiasi Paese, un trust internazionale sarà considerato caritatevole (in inglese, "charitable trust"), laddove nell'oggetto principale del trust rientri uno o più tra i scopi:

- (a) l'ausilio ai poveri;
- (b) la promozione dell'educazione scolastica;
- (c) la promozione della religione;
- (d) altri scopi di interesse sociale a beneficio della comunità nel suo insieme.

(2) Un trust internazionale costituito per uno o più degli scopi od oggetti indicati nella sottosezione (1) sarà considerato un trust caritatevole, fermo restando che:

- (a) l'oggetto o gli scopi, pur non essendo di natura pubblica o pur non essendo di interesse sociale, possano risultare di beneficio a una parte della comunità, ovvero possano risultare di beneficio privatamente a una o più persone, oggetti o persone appartenenti a una categoria specifica; o
- (b) il trust internazionale può essere soggetto a modifica o può essere altresì estinto mediante l'esercizio di un potere di nomina o di disposizione dei beni; o
- (c) il trustee (gestore) ha la facoltà di rimettere la distribuzione dei benefici a un qualunque ente di beneficenza del trust per un periodo che non dovrà superare la durata del trust; o
- (d) il trust internazionale è o si ritiene appartenga alla classe dei trust discrezionali.

(3) Ferma restando qualunque norma contraria alla legge della Repubblica o di qualsiasi altro Paese, un trust internazionale non sarà considerato nullo né potrà essere invalidato esclusivamente in virtù del fatto che sia un "trust per uno scopo", purché, nei casi in cui il trust non abbia un carattere permanente o nei casi in cui possa essere estinto, l'atto di costituzione dello stesso dovrà specificare l'evento o gli eventi a seguito del quale il trust sarà considerato estinto, fornendo altresì opportune disposizioni per il patrimonio netto del trust in seguito all'estinzione. Un trust internazionale costituito nei suddetti termini potrà essere reso esecutivo dal disponente, o dai suoi rappresentanti personali, ovvero dalla persona o dalle persone indicate nell'atto di costituzione del trust come, rispettivamente, colui/colei o coloro che sono indicati quali le persone preposte per rendere esecutivo il trust, e il trust potrà essere reso esecutivo su istanza della persona o delle persone così nominate, fermo restando che gli stessi non siano beneficiari del trust.

Investimenti autorizzati.

8. In deroga all'atto di costituzione di un trust internazionale, il trustee (gestore) può investire in qualsiasi momento i fondi in trust, integralmente o in parte, in uno strumento di investimento di qualunque natura:

- (a) ovunque sia ubicato l'investimento; e



(b) indipendentemente dal fatto che i fondi siano già stati investiti.

(2) Il trustee (gestore) ha la facoltà di modificare l'investimento, ovvero di conservarlo nella sua forma originale, purché agisca con la necessaria prudenza o dovizia che ci si attende da una persona ragionevole che operi investimenti.

Potere di modifica della legge applicabile al trust internazionale.

9. Laddove fosse previsto dai termini di un trust internazionale, è possibile modificare la legge applicabile del trust da o con la legislazione della Repubblica, purché:

- (a) qualora si intenda sostituire la legge della Repubblica con una legge diversa, la nuova legge applicabile riconosca la validità del trust e gli interessi dei relativi beneficiari;
- (b) qualora si intenda sostituire la legge applicabile con la legge della Repubblica, tale modifica sia riconosciuta dalla legge applicabile del trust precedentemente in vigore.

Variazione di un trust internazionale da parte di un giudice.

10. (1) In deroga alle disposizioni contenute nella sotto-sezione (2), un giudice può pronunciare, su esplicita istanza e sempre che lo ritenga opportuno, una ordinanza che modifichi o revochi i termini di un trust internazionale, ovvero ampli o modifichi i poteri di gestione o amministrazione dei trustee (gestori), a nome delle persone di seguito indicate, indipendentemente dalla presenza di un altro beneficiario in grado di autorizzare tale modifica:

- (a) qualunque persona non avente i requisiti di legge che vanti, in forma diretta o indiretta, un qualche interesse, sia esso "definitivamente acquisito" (in inglese, "vested") o "non definitivamente acquisito" (in inglese, "contingent") ai sensi di un trust internazionale; o
- (b) una qualsiasi persona, la cui identità sia stata o meno accertata, che possa acquisire il diritto, in modo diretto o indiretto, nei confronti di un interesse in un trust internazionale, corrispondente, in una data futura o al verificarsi di un evento futuro, alla persona o che appartenga a una categoria di persone specificatamente indicata nell'atto di costituzione del trust internazionale; o
- (c) qualunque persona non ancora nata; o
- (d) qualunque persona attinente a qualunque interesse proprio che possa originarsi in virtù di qualsiasi potere discrezionale assegnato a qualunque soggetto, laddove

non fosse possibile stabilire un interesse esistente che non sia ancora venuto a meno o che non sia stato ancora determinato.

(2) Il giudice non autorizzerà alcun accordo per conto di uno qualunque dei soggetti di cui alle lettere (a), (b) o (c) della sotto-sezione (1), a meno che si dimostri che l'intesa proposta sia di beneficio per la persona indicata, senza tuttavia arrecare alcun pregiudizio sostanziale agli interessi di altri soggetti interessati.

(3) Laddove ai fini della gestione o amministrazione di un trust internazionale, un giudice ritenga utile vendere, concedere in locazione, pignorare, chiedere un pagamento, cedere, rinunciare o disporre altrimenti, ovvero l'acquisto, l'investimento, l'acquisizione, la spesa o altre transazioni che non possono essere concluse in ragione del fatto che un qualunque potere a tal fine non è stato conferito al trustee (gestore) in ossequio ai termini del trust internazionale o ai sensi di legge, il giudice avrà la facoltà di conferire al trustee (gestore), sia a titolo generale ovvero per circostanze specifiche, un opportuno potere a tal fine nei termini e in subordine alle condizioni e disposizioni che riterrà opportune, e potrà altresì fornire istruzioni sulle modalità adottate e da quali beni si debba attingere per i suddetti pagamenti, nonché i costi di qualunque transazione da sostenere.

(4) Un'istanza al giudice ai sensi di quanto previsto dalla presente sezione potrà essere presentata dal trustee (gestore) ovvero da o per conto di uno qualunque dei beneficiari.

Riservatezza in relazione ai trust internazionali.

11.(1) In subordine alle disposizioni contenute nell'atto di costituzione di un trust internazionale e laddove un giudice non pronunci un'ordinanza di divulgazione, ai sensi di quanto previsto nella sotto-sezione (2), il trustee (gestore) o qualunque altra persona, ivi compresi funzionari pubblici e funzionari della Banca Centrale di Cipro, non potranno rendere edotte persone che non siano autorizzate per legge di documenti o informazioni:

- (a) che rivelino le generalità del disponente o di uno qualunque dei beneficiari;
- (b) che rivelino le considerazioni del trustee (gestore) in merito alle modalità con cui è stato esercitato un potere o una facoltà discrezionale ovvero è stato osservato un obbligo conferito o imposto ai sensi di legge o in virtù dei termini del trust internazionale;
- (c) che rivelino il motivo dell'esercizio specifico di un siffatto potere o della suddetta facoltà discrezionale o per cui è stato osservato il suddetto obbligo, o ancora l'elemento materiale alla base o che potrebbe essere stato alla base di tale motivo;
- (d) che afferiscano l'esercizio o il proposto esercizio di tali poteri o facoltà discrezionali, ovvero il rispetto o il proposto rispetto di tale obbligo;
- (e) che afferiscano o facciano parte dei rendiconti del trust internazionale:

a condizione che, laddove un beneficiario presenti un'istanza di accesso a un documento o a un'informazione afferente o che faccia parte dei rendiconti del trust internazionali ovvero, nel caso di un trust caritatevole ("charitable trust"), da un ente di beneficenza indicato per nome nell'atto di costituzione del trust quale beneficiario del trust, il trustee (gestore) sarà tenuto a garantire l'accesso al documento o alle informazioni richieste.

(2) Ferme restando le disposizioni previste da qualsiasi altra legge e in subordine a quanto previsto nella sotto-sezione (3), un giudice incaricato di un procedimento civile o penale può ordinare l'accesso alle informazioni o ai documenti di cui alla sotto-sezione (1) a seguito di un'istanza presentata da una parte in causa del procedimento civile o penale, a seconda dei casi.

(3) Il giudice pronuncerà un'ordinanza ai sensi della sotto-sezione (2), nel caso in cui ritenga che la divulgazione delle informazioni o dei documenti di cui alla sotto-sezione (1) sia decisiva ai fini dell'esito dell'azione legale.

(4) Ai sensi della presente sezione, con la definizione di "informazioni o documenti" si intenderanno, tra l'altro, le informazioni o i documenti archiviati in formato elettronico e, in tal caso, l'esecuzione di un'ordinanza di accesso alle informazioni consisterà nella divulgazione o consegna delle informazioni o dei documenti in oggetto in una forma visibile, leggibile e trasportabile.

Tassazione dei trust internazionale.

12.(1) Il reddito e i profitti di un trust internazionale originati al di fuori della Repubblica, o che sembrano esserlo, saranno esenti da tutte le imposte in vigore nella Repubblica, né saranno assoggettati ad imposte sulla successione in relazione ai beni detenuti da un trust internazionale.

(2) Ferme restando le disposizioni previste dalla Stamp Law (Legge sulle imposte di bollo), per gli atti di costituzione di trust internazionali è prevista un'imposta di bollo del valore fisso di 250 sterline cipriote (CYP) (ca. € 430,00), ovvero del valore di volta in volta stabilito dal Consiglio dei ministri.

PARTE III – VARIE

Applicazione della presente Legge.



13. La presente Legge sarà applicata a tutti i trust internazionali costituiti a seguito della sua entrata in vigore.

Osservanza delle leggi esistenti.

14.(1) Le leggi della Repubblica applicabili ai trust e al trasferimento di beni a beneficio di trust costituiti nella Repubblica prima dell'entrata in vigore della presente Legge continueranno a rimanere valide e a essere applicate ai trust internazionali, nella misura in cui non siano incompatibili con la presente Legge o siano state da questa emendate.

(2) Le Leggi e i Regolamenti di volta in volta applicabili agli investimenti effettuati nella Repubblica da soggetti quivi non residenti in modo permanente saranno parimenti applicabili a qualunque investimento ad opera di un trust internazionale nella Repubblica.

Non sussistono obblighi di registrazione.

15. I trust internazionali non sono assoggettati all'obbligo di registrazione ai sensi di qualunque legge.